

296. (Sospensione su istanza delle parti)

Art. 296. (1) (sospensione su istanza delle parti)

0 Codice di procedura civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali.

[Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice di procedura aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice.](#)

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selettore Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

Documenti collegati:

[Sospensione del processo - necessaria - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1139 del 16/01/2025 \(Rv. 673657-01\)](#)

Sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. - Presupposti - Pendenza di un incidente di legittimità costituzionale o di un incidente comunitario tra altre parti su analoga questione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. La pendenza tra altre parti, su analoga questione, di un giudizio di

[Procedimento civile Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2028 del 19/01/2024 \(Rv. 669980-01\)](#)

Riassunzione, in genere - corte costituzionale - sindacato di legittimità costituzionale - giudizio incidentale - questione incidentale di legittimità costituzionale - in genere - Incidente di costituzionalità - Conclusione - Riassunzione del giudizio a quo - Individuazione del dies a quo -

[Civile - sospensione del processo - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7580 del 26/03/2013](#)

Questione di legittimità sollevata da altro giudice - Sospensione del processo - Natura -

296. (Sospensione su istanza delle parti)

Decisione della Corte costituzionale - Riassunzione - Termine - Decorrenza - Fondamento. Ai fini della tempestiva prosecuzione del processo, sospeso per la pendenza di un giudizio di legittimità

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

Codice procedura civile

cpc

c.p.c.

296

sospensione

parti

istanza